

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE



Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del Marchio descritto all'Articolo 4 del presente Regolamento.

Titolare del marchio è Ente Nazionale Risi, con sede in Via San Vittore 40, 20123 Milano, di seguito denominato anche "Titolare del Marchio".

Articolo 2 - Definizioni

Titolare del Marchio e Concedente l'Autorizzazione all'uso di esso: Ente Nazionale Risi. Tale soggetto è un ente pubblico economico istituito con R.D.L. 2 ottobre 1931 n. 1237, convertito in Legge 21 dicembre 1931 (https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/foglio_ordinario1/1/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=19320208&numeroGazzetta=31&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=9&edizione=0&elenco30giorni=) e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al fine di tutelare il settore risicolo italiano.

Area Mercati di Ente Nazionale Risi: Ufficio responsabile, *inter alia*, dell'esame delle domande e dei controlli relativi all'utilizzo del Marchio.

Autorizzazione all'uso del Marchio di Certificazione: atto mediante il quale viene concesso dal Titolare del Marchio all'Operatore il diritto d'uso del Marchio.

Marchio o Marchio di Certificazione: il marchio descritto all'Articolo 4 del presente Regolamento.

Operatore o Operatori: soggetto/i della filiera del comparto risicolo, commercianti e distributori.

Decreto Legislativo 4 agosto 2017, n. 131 "Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154"

http://www.enterisi.it/upload/enterisi/regolamenti/DLGS1312017_163_2357.pdf disposizioni per la regolamentazione del mercato interno del riso a salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio economica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso.

Procedure per il controllo dell'utilizzo del marchio "RISO ITALIANO" (di seguito anche Procedure): documento predisposto dall'Ente Nazionale Risi che descrive le modalità operative e le attività ai fini del controllo dell'utilizzo del **Marchio** (http://www.enterisi.it/upload/enterisi/gestionedocumentale/PROCEDUREMARCHIO2020_784_87645.pdf)

Articolo 3 - Titolare del Marchio

Il Titolare, Ente Nazionale Risi, tutela e salvaguarda il comparto risicolo italiano e svolge, *inter alia*, i seguenti compiti stabiliti dalla Legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modificazioni, nonché dallo Statuto vigente:

- Provvede alla raccolta sistematica dei dati necessari alla conoscenza ed alla previsione dei fenomeni e dei problemi afferenti l'andamento della produzione e del mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario del riso.
- Provvede all'elaborazione ed alla valutazione delle informazioni raccolte, nonché, direttamente od a mezzo di incarichi a persone od istituti specializzati, ad effettuare studi, analisi e ricerche afferenti specifici obiettivi inerenti il settore risiero pubblicandone i dati.
- Provvede alla divulgazione delle informazioni raccolte mediante i più moderni sistemi di diffusione.
- Promuove nell'interesse generale del settore i contratti di filiera.
- Cura i necessari rapporti con i Ministeri e gli organismi comunitari ed internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto.
- Gestisce il sistema di tracciabilità varietale per l'indicazione "Classico" in aggiunta alla denominazione dell'alimento per il prodotto di cui al comma 2 lettera c) dell'articolo 5 del D.lgs. 131/2017 del 4 agosto 2017, in forza del D.M. n. 4407 del 7 agosto 2018 e s.m.i.
- Detiene, aggiorna periodicamente e pubblica sul proprio sito web il "Registro Varietale" secondo le disposizioni del D.lgs. 131 del 4 agosto 2017 articolo 6.
- Raccoglie le dichiarazioni che gli operatori interessati alla produzione ed alla commercializzazione del riso biologico sono tenuti a rilasciare all'Ente Nazionale Risi in virtù del D.M. 18 luglio 2018 articolo 8.
- Esercita l'attività di controllo delle disposizioni di cui al D.lgs. 131/2017 del 4 agosto 2017 in

virtù dell'articolo 8 dello stesso Decreto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

- Collabora con le Regioni interessate alla risicoltura per la predisposizione di nuovi servizi per tutta la filiera.
- Svolge, anche a mezzo di collaborazioni con terzi, ricerche di mercato e pone in essere adeguate iniziative mirate alla tutela della produzione, del commercio e del consumo del riso.
- Svolge attività di ente certificatore a tutela della produzione, del commercio e del consumo di riso.
- Svolge, anche con l'ausilio di terzi, ricerche volte a conoscere e valutare il mercato del riso.
- Esercita attività di magazzinaggio.
- Svolge attività di promozione e di propaganda per l'incremento del consumo del riso italiano nel territorio nazionale, nell'ambito dell'Unione europea e nei Paesi Terzi.
- Svolge in Italia ed all'estero attività di divulgazione dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle caratteristiche del riso italiano, del territorio produttivo e del legame della risicoltura con l'ambiente.
- Gestisce e controlla il rispetto delle regole di utilizzo del marchio "RISO ITALIANO" registrato dall'Ente Nazionale Risi e concesso agli operatori del settore nell'interesse di proteggere e garantire il consumatore circa l'origine nazionale del prodotto, così come degli altri marchi dallo stesso Ente registrati a scopo di tutela della produzione nazionale.
- Svolge attività di assistenza e di consulenza alle aziende della filiera promuovendo, con opportune iniziative, l'aggiornamento degli operatori del settore.
- Organizza eventi formativi e di divulgazione su tematiche di interesse per la filiera e corsi di aggiornamento e di formazione sulla coltivazione e trasformazione del riso.
- Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione, di consorzio, di fondazioni, di accordi con altri enti od istituzioni il "Centro Ricerche sul Riso" creando le condizioni operative affinché possa assumere commesse da terzi sia a livello nazionale che internazionale.
- Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione l'attività sementiera.
- Esplica ogni altra attività prevista da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, o consentita dalla legge istitutiva dell'Ente.

Il legale rappresentante dell'Ente Nazionale Risi di fronte a terzi ed in giudizio è il Presidente. In caso di assenza o di impedimento la rappresentanza spetta al consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, a quello più anziano d'età.

L'Ente Nazionale Risi non svolge alcuna attività che comporta la fornitura di prodotti del tipo certificato.

Articolo 4 - Marchio



Il Marchio consiste nella rappresentazione di tre cariossidi di riso rispettivamente da sinistra verso destra nei colori verde, bianco e rosso, con profilo esterno in nero e la dicitura RISO ITALIANO in caratteri maiuscoli di fantasia, il tutto inserito in una impronta rettangolare obliqua con due angoli arrotondati e due angoli acuti.

Articolo 5 – Finalità del Marchio

La finalità del Marchio è di garantire l'origine, la natura e la qualità del riso italiano e dei preparati a base di riso italiano commercializzati dagli Operatori.

Articolo 6 - Prodotti contraddistinti dal Marchio

Il Marchio è destinato a contraddistinguere esclusivamente il riso proveniente da coltivazioni nazionali che rispetta i dettami del Decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, e successive modificazioni, in particolare il riso di qualità conforme agli standard previsti dall'articolo 4.2 del sopracitato Decreto.

Detti prodotti rientrano nella classe 30 (riso) della Classificazione Internazionale di Nizza.

I prodotti potranno essere commercializzati in Italia o all'estero.

Il Marchio non potrà essere utilizzato per identificare sottoprodotti della lavorazione del riso o derivati dello stesso.

Articolo 7 – Modalità di utilizzo del Marchio

Il Marchio dovrà essere riprodotto fedelmente. Non sono ammesse variazioni discrezionali, fatta eccezione per le dimensioni.

Il Marchio dovrà essere sempre abbinato alla dicitura **Origine garantita dall'Ente Nazionale Risi**, posta in prossimità di esso.

L'apposizione del Marchio e della suddetta dicitura potrà avvenire solo su confezioni di riso in ogni fase di lavorazione (lavorato, semilavorato, parboiled ed integrale/semigreggio), nonché sui preparati a base di riso lavorato, semilavorato, parboiled ed integrale/semigreggio.

Il Marchio, unitamente alla dicitura **Origine garantita dall'Ente Nazionale Risi**, potrà essere utilizzato dagli Operatori autorizzati come segue:

- a) sui contenitori del prodotto destinati alla vendita al consumatore finale e non ad ulteriore trasformazione e/o manipolazione;
- b) su cataloghi, carta da lettere, listini, fatture, materiale pubblicitario ed ogni altro materiale inerente all'attività commerciale, solo se in uso simultaneamente anche sui contenitori di cui al punto a).

Il Marchio e la dicitura **Origine garantita dall'Ente Nazionale Risi** potranno essere abbinati ai segni distintivi dell'Operatore.

Articolo 8 - Operatori autorizzati

Possono richiedere l'Autorizzazione all'uso del Marchio i seguenti Operatori:

aziende agricole

pilerie in tenuta

industrie di trasformazione

confezionatori

commercianti

distributori

Tutti gli Operatori devono essere iscritti al registro delle imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA).

Articolo 9 - Modalità di richiesta dell'Autorizzazione all'uso del Marchio

L'Operatore interessato ad ottenere l'Autorizzazione all'uso del Marchio deve presentare all'Ente Nazionale Risi, Area Mercati, apposita richiesta, precisando la/le categorie di appartenenza, unitamente ai documenti che comprovino il possesso dei requisiti necessari all'ammissione.

Il Direttore Generale dell'Ente Nazionale Risi, a seguito della valutazione espressa dall'Area Mercati dell'Ente Nazionale Risi dopo aver ricevuto le bozze delle etichette complete del marchio, decide in merito entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi.

La valutazione della sussistenza dei requisiti necessari all'utilizzo del Marchio deve avvenire in maniera imparziale e sulla base del principio di eguaglianza. Ogni soggetto che chiede di essere ammesso ad utilizzare il Marchio e che sia in possesso dei requisiti precisati dal presente Regolamento dovrà essere ammesso ad utilizzare il Marchio senza alcuna discriminazione.

Articolo 10 - Modalità di espletamento dei controlli

I controlli spettano al Titolare, che può svolgerli direttamente o disgiuntamente, anche per il tramite di soggetti autorizzati.

L'Ente Nazionale Risi si riserva il diritto di effettuare, con la massima collaborazione degli Operatori, un assiduo e costante controllo del prodotto contraddistinto dal Marchio in questione, anche mediante il prelevamento di campioni.

Gli Operatori si impegnano a fornire, con cadenza semestrale, all'Ente Nazionale Risi i dati dei quantitativi di prodotto commercializzato con il Marchio "Riso italiano", consentendo a quest'ultimo in ogni tempo l'accesso ai luoghi di deposito del prodotto già confezionato o in fase di confezionamento, nonché alla propria contabilità interna a fini di riscontro e probazione delle dichiarazioni già rese.

Il controllo persegue la finalità di accertare che l'Operatore rispetti le condizioni stabilite dal presente Regolamento ed assicurare il corretto utilizzo del Marchio per identificare il riso o i preparati a base di riso di origine italiana.

Articolo 11 - Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli è costituito da un insieme di norme e modalità operative descritte nelle Procedure per il controllo dell'utilizzo del Marchio "RISO ITALIANO".

Il sistema dei controlli è inteso a verificare la conformità del prodotto alle disposizioni del Decreto Legislativo 4 agosto 2017, n. 131, e successive modificazioni, nonché la corretta applicazione del presente Regolamento da parte dell'Operatore.

In particolare i controlli hanno lo scopo di verificare quanto segue:

- il rispetto delle etichette approvate;
- la corrispondenza della riproduzione del marchio a quanto descritto agli Articoli 4 e 7 di detto Regolamento;
- il rispetto delle disposizioni previste agli Articoli 6 e 7 di detto Regolamento;
- il riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese dagli Operatori ai sensi dell'Articolo 10 di detto Regolamento.

Articolo 12 - Tipi di controlli

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali (ricezione e corretta compilazione delle dichiarazioni di utilizzo);
- b) controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di utilizzo;
- c) controlli ispettivi con prelievo e analisi di campioni.

I controlli di cui al punto a) sono eseguiti, di norma, almeno una volta l'anno su tutti gli Operatori.

I controlli di cui ai punti b) e c) sono eseguiti ogni anno complessivamente almeno sul 35% degli Operatori.

Il campione degli Operatori da sottoporre ai controlli di cui ai punti b) e c) viene selezionato in base ai seguenti criteri:

- controllo di ogni Operatore almeno una volta ogni tre anni, alternando, ove possibile, detti controlli;
- ripartizione e distribuzione dei carichi di lavoro sul territorio alle diverse sezioni periferiche dell'Ente per i controlli di cui al punto c);
- reiterazione dei controlli in caso di riscontro di anomalie;
- soggetti ammessi all'utilizzo del marchio nel corso dell'anno solare per cui viene determinato il campione e mai sottoposti a controllo.
- criterio casuale.

Articolo 13 – Piano di controllo

I controlli sono coordinati dall'Area Mercati di Ente Nazionale Risi che, entro febbraio di ogni anno, redige un elenco degli Operatori da assoggettare ai controlli di cui ai punti 12.b) e 12.c) sulla base dei criteri suddetti.

Il piano di controllo viene trasmesso alla Direzione Generale per l'approvazione. Se, necessario, il piano dei controlli può essere integrato nel corso dell'anno.

Dopo l'approvazione, il piano viene inviato al personale ispettivo preposto ai controlli, unitamente ad un riepilogo delle dichiarazioni di confezionamento rese dagli Operatori nell'anno precedente.

L'Area Mercati coordina l'esecuzione dei controlli ispettivi ed effettua il controllo delle dichiarazioni di utilizzo ai sensi dell'Articolo 10 di detto Regolamento e conformemente alle Procedure.

Articolo 14 - Adempimenti degli Operatori autorizzati

È responsabilità di ogni soggetto riconosciuto attenersi alle prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia alimentare e dal presente Regolamento.

Ogni Operatore è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli di Ente Nazionale Risi e trasmettere, secondo quanto richiesto, adeguata documentazione ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità di prodotti e processi, dell'osservanza delle disposizioni in essere, nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute e immesse nel mercato del riso.

Articolo 15 - Durata e rinnovo dell'Autorizzazione all'uso del Marchio

L'Autorizzazione all'uso del Marchio ha una validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che l'Operatore autorizzato non ottemperi agli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni vigenti.

Articolo 16 - Diritti dell'Operatore autorizzato

Mediante l'Autorizzazione all'uso l'Operatore acquisisce il diritto di utilizzo del Marchio, come illustrato agli Articoli 4 e 7.

L'uso del Marchio è gratuito.

Articolo 17 – Doveri dell'Operatore autorizzato

L'Operatore autorizzato assume l'obbligo di:

- a) osservare quanto prescritto dalle normative vigenti in materia alimentare e nel presente Regolamento;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Ente Nazionale Risi, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere tutte le azioni correttive delle non conformità eventualmente prescritte dall'Ente Nazionale Risi;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio dell'Autorizzazione all'uso del Marchio;

- e) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori, conformemente a quanto stabilito agli articoli 4 e 7;
- f) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione, o trarre in inganno i consumatori;
- g) utilizzare il Marchio esclusivamente su confezioni di riso o preparati a base di riso, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, o riferibili a tali prodotti;
- h) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio o dell'Ente Nazionale Risi;
- i) non utilizzare il Marchio se l'Autorizzazione all'uso è stata oggetto di revoca o rinuncia;
- j) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente e a proprie spese dal mercato;
- k) non chiedere la registrazione, od usare marchi, nomi a dominio, od altri segni uguali o simili al Marchio, in Italia od all'estero, salvo quanto previsto dal presente Regolamento;
- l) smaltire il prodotto entro la data comunicata dall'operatore, in caso di rinuncia;
- m) smaltire il prodotto immediatamente in caso di revoca;
- n) presentare le dichiarazioni di utilizzo del Marchio con cadenza semestrale.

Articolo 18 – Sanzioni: Revoca dell'Autorizzazione

Gli Operatori autorizzati sono tenuti ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione del Marchio. Nei confronti dell'Operatore autorizzato che non rispetti il presente Regolamento, il Titolare potrà revocare l'Autorizzazione all'uso del Marchio.

La revoca dell'Autorizzazione all'uso del marchio è disposta, in particolare, nei seguenti casi:

- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;

- fallimento o cessazione dell'attività dell'Operatore autorizzato.

In caso di revoca il divieto di utilizzo del Marchio avrà effetto immediato.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli Operatori autorizzati.

Articolo 19 - Rinuncia

L'Operatore autorizzato può rinunciare all'Autorizzazione d'uso del Marchio in qualsiasi momento, oppure quando non intenda accettare eventuali modifiche del presente Regolamento previste dall'Articolo 23 del Regolamento medesimo.

Con l'effettività della rinuncia, dalla data indicata dall'operatore, cessa ogni diritto all'utilizzo del Marchio così come l'indicazione nell'elenco degli Operatori autorizzati.

Articolo 20 - Cancellazione

La cancellazione dall'elenco degli Operatori autorizzati può essere applicata dall'Ente Nazionale Risi nei seguenti casi:

- rinuncia all'utilizzo del Marchio da parte dell'Operatore;
- revoca all'utilizzo del marchio da parte di Ente Nazionale Risi;
- mancata presentazione dei dati di confezionamento relativi a due semestri consecutivi;
- mancato confezionamento dei prodotti con il Marchio nei tre anni precedenti.

Qualora il soggetto abbia rinunciato all'utilizzo del Marchio e intenda riprendere l'attività ai fini dell'uso del Marchio, si rende necessario dare avvio ad un nuovo iter di riconoscimento.

Articolo 21 - Trattamento della non conformità

Le non conformità vengono gestite dall'Area Mercati di Ente Nazionale Risi.

Nel caso in cui le non conformità riguardino il mancato rispetto di detto Regolamento, l'Area Mercati predispone una lettera di richiamo nella quale vengono specificate le azioni correttive da intraprendere e, se necessario, la relativa tempistica.

In caso di assenza di riscontro alla lettera di richiamo, entro la scadenza in essa indicata, all'Operatore viene notificata la diffida all'utilizzo del Marchio.

Articolo 22 – Protezione dei dati

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle previsioni per il trattamento dei dati personali sancite dal D. Lgs. 196 del 2003 "Testo Unico in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 679/2016 ("GDPR").

Articolo 23 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è modificabile dal Titolare del Marchio.

La proposta di modifica verrà esaminata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ente Nazionale Risi.

La modifica approvata viene comunicata a ciascun Operatore autorizzato all'uso del Marchio e diviene efficace dalla data comunicata da Ente Nazionale Risi, e comunque entro un periodo massimo di 1 anno. Nel predetto termine ciascun Operatore autorizzato ha facoltà di rinunciare all'uso del Marchio.

Articolo 24 - Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti gli Operatori autorizzati sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del soggetto interessato. Il Titolare del Marchio, nonché tutti i soggetti che operano per suo conto, sono vincolati al segreto professionale.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene trasmesso al competente Ufficio Marchi per le incombenze di legge.

Dal momento della ricezione della Autorizzazione da parte dell'Operatore autorizzato, l'uso del Marchio è disciplinato ad ogni effetto dall'Autorizzazione, dal presente Regolamento, dalle

Procedure per il controllo dell'utilizzo del Marchio "RISO ITALIANO" emanate dall'Ente Nazionale Risi oltre che dalle Leggi vigenti in materia.